



UNIONCAMERE
VENETO





COMUNITÀ
ENERGETICHE
RINNOVABILI

Costituire una comunità energetica: scelta della forma giuridica e adempimenti normativi"

11.03.25 | WEBINAR

Samantha Battiston – ESPERTO DINTEC



UNIONCAMERE



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

Introduzione della Direttiva Europea che promuove l'uso delle energie rinnovabili, stabilendo il concetto di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)

Direttiva RED II (UE 2018/2001)

Recepimento ufficiale della Direttiva RED II nell'ordinamento italiano, con norme dettagliate per la costituzione e il funzionamento delle CER

D.Lgs. n. 199/2021 Recepimento RED II

Modifiche normative e tecniche da parte dell'ARERA e del GSE per migliorare l'accesso agli incentivi e rendere più agevole la creazione delle CER

Aggiornamenti Normativi ARERA e GSE

Decreto Rilancio (DL 34/2020)

Introduzione delle prime norme sperimentali per le CER in Italia, con incentivi economici per piccoli impianti rinnovabili

PNRR Incentivi per le CER

Il PNRR destina fondi significativi alla promozione delle CER nei piccoli comuni italiani, favorendo lo sviluppo di nuove infrastrutture energetiche

OBIETTIVI DELLA CER

Direttiva RED II UE 2018/2021

Art. 31 del D.lgs. n. 199 del 2021

fornire **benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità** ai propri soci o membri o alle aree locali in cui la Comunità opera, prima che profitti finanziari.

NUOVE FORME COLLABORATIVE CHE RUOTANO INTORNO AL CONCETTO DI COMUNITA'

Il 24 gennaio è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) n. 414 del 07 dicembre 2023

Il decreto si fonda su due assi portanti:

- 1) incentivo in tariffa
- 2) un contributo a fondo perduto.

I benefici saranno riconosciuti in caso di impiego di **tutte le tecnologie rinnovabili** (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biomasse...).

La **tariffa incentivante premiale (TIP)** sarà riconosciuta **sulla quota di energia condivisa** dagli impianti a **fonti rinnovabili**.

ATTENZIONE

ART. 3 del decreto prevede che potranno accedere ai benefici le Comunità energetiche rinnovabili che risultino già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti.

Art. 31 comma secondo, del D.Lgs. n. 199 del 2021 dispone che la comunità energetica rinnovabile opera nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della CER;
- b) l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità, fermo restando che l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
- c) i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio. Inoltre, l'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi;

d) gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica realizzati dalla CER devono essere entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del Decreto RED II (dopo il 15 dicembre 2021), salva la possibilità **che alla stessa aderiscano impianti già in esercizio, ma entro il limite del trenta per cento della potenza complessiva;**

e) membri delle comunità possono accedere agli incentivi del medesimo decreto, alle condizioni e con le modalità ivi stabilite;

f) la CER può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.

Con la **delibera n. 727 del 27 dicembre 2022 ARERA ha approvato il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD)** che disciplina le modalità per la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso per le configurazioni previste dai decreti legislativi del 2021.

Con la [delibera 15/2024 del 30 gennaio 2024 Arera ha modificato il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso e verificato positivamente le Regole Tecniche per il servizio per l'autoconsumo diffuso a cura del GSE.](#)

Il nuovo TIAD consente alle comunità energetiche di operare in un'area più vasta corrispondente alla **zona di mercato per l'energia condivisa e all'area sottesa ad una cabina primaria per la valorizzazione dell'energia auto consumata e di includere impianti di potenza superiore ai 200 KW e fino a 1 MW** determinando un assetto di fatto volto ad incentivare comunità di maggiori dimensioni tali da offrire al mercato quella spinta da sempre voluta dal legislatore comunitario

Le tecnologie rinnovabili saranno oggetto di incentivo nel rispetto della neutralità tecnologia con il limite del MW per ogni singolo impianto e, ai sensi dell'art. 3 comma primo del Decreto del MASE i soggetti beneficiari degli incentivi ivi contemplati sono “le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile o CACER”

Il TIAD definisce sette differenti tipi di configurazioni possibili:

- gruppi di autoconsumatori;
- gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente;
- le comunità energetiche rinnovabili (nel seguito CER);
- le comunità energetiche di cittadini (nel seguito CEC);
- l'autoconsumatore individuale di energia rinnovabile a distanza che utilizza la rete di distribuzione;
- il cliente attivo a distanza che utilizza la rete di distribuzione;
- l'autoconsumatore individuale di energia rinnovabile a distanza in linea diretta.

per l'accesso agli incentivi e ai contributi in conto capitale del PNRR e che sono state approvate dall'ARERA con Delibera 15/2024/R/EEL del **30 gennaio 2024** e dal MASE con Decreto n. 22 del 23 febbraio 2024.

Le Regole operative sono state **modificate il 22 aprile 2024** attraverso alcune revisioni:

- descrizione dei criteri di calcolo per l'applicazione delle decurtazioni di cui all'Allegato 1, par. 3 del Decreto CACER nel caso di cumulo della tariffa incentivante con contributi e forme di sostegno pubblico specificati nelle Regole operative;
- le modalità di determinazione del valore soglia di quota di energia condivisa di cui all'Allegato 1, paragrafo 4 del Decreto CACER;
- **introduzione della cessione del credito e del mandato all'incasso, che potranno essere consentiti nel rispetto, da parte del Soggetto Referente, del principio della destinazione della tariffa premio eccedentaria ai solo consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali.**

Il **15 marzo 2024** è stato infine pubblicato il Decreto del Ministro n. 106 (c.d. Decreto Corrispettivi) a mezzo del quale sono stati definiti i corrispettivi che il GSE, nell'ambito della propria attività istituzionale, richiederà ai destinatari degli incentivi e dei contributi PNRR di cui al Decreto CACER secondo le modalità definite nelle Regole operative.

IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA DELLE CER

- 1. tariffa ventennale incentivante (cd. tariffa premio)** erogata in base all'energia condivisa come previsto dal Decreto CACER del MASE n. 414 del 2023 che ha attuato le previsioni dell'art. 8 del D.lgs. n. 199 del 2021
- 2. contributo di valorizzazione dell'energia autoconsumata riconosciuto senza termini di durata in considerazione dei benefici apportati alla rete elettrica pubblica** come indicati dall'art. 6 del TIAD in conformità a quanto disposto dall'art. 32, comma terzo, lett. a) del D.lgs. n. 199 del 2021;
- 3. contributo a fondo perduto PNNR** destinato a rimborsare parzialmente i costi sostenuti per la realizzazione o per il potenziamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che appartengano a CER o ai loro membri.

Sono destinatarie di incentivi le Comunità energetiche rinnovabili già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio, e prevedono, nel caso di imprese, che la loro partecipazione in qualità di soci o membri sia consentita esclusivamente per le PMI

Le grandi imprese non possono essere soci o membri della CER come ribadito dalle Regole operative CACER del GSE.

Ai fini dei calcoli dimensionali e/o economici delle imprese, ivi incluse quelle per le quali esiste una relazione con altre imprese (collegate e/o associate), si rinvia ai criteri descritti nella suddetta Raccomandazione della Commissione europea n. 361 del 6.5.2003 e nel D.M. 18 aprile 2005, atto quest'ultimo che recepisce la descritta disciplina comunitaria.

Le grandi imprese possono assumere il ruolo di produttori terzi, ovvero produttori che non sono membri o soci della comunità ma che hanno conferito mandato al referente perché l'energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell'energia elettrica.

Inoltre, le grandi imprese possono far parte di un gruppo di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile.

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) e' costituita da imprese che:

- a) hanno meno di 250 occupati, e
- b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:

- a) ha meno di 50 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:

- a) ha meno di 10 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle CACER sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell'area sottesa alla medesima cabina primaria fermo restando quanto disposto per le isole minori dall'articolo 32, comma 8, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021

Gli impianti devono avere requisiti prestazionali e di tutela ambientale, ivi inclusi i criteri di sostenibilità di necessari **anche per rispettare il principio del “Do No Significant Harm”** (DNSH) e i requisiti costruttivi declinati nelle regole operative di cui all'articolo 11 del decreto MASE

Deve essere assicurata, mediante esplicita previsione statutaria, pattuizione privatistica, o, nel caso di autoconsumo individuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del decreto MASE, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione

Deve essere assicurata completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci o membri facenti parte delle medesime configurazioni, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante

Non è consentito l'accesso agli incentivi:

- a) alle imprese membri della CER in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione pubblicata nella GUUE C 249 del 31 luglio 20141;
- b) ai soggetti richiedenti (CER ovvero Referenti se terzi) per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui agli **articoli 94 e 95 del nuovo Codice dei contratti pubblici** (d.lgs. 36 del 2023)
- c) ai soggetti richiedenti (le CER ovvero i Referenti se terzi) per cui ricorrano cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159 del 2011 (cd. codice antimafia)

Non è consentito l'accesso agli incentivi:

d) alle imprese membri della CER nei cui confronti penda un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;

e) ai progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tCO₂eq/t H₂ (co. 3).

La tariffa verrà riconosciuta dal GSE che si occuperà anche del calcolo dell'energia auto consumata **virtualmente per un periodo di venti anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER ed è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell'impianto e del valore di mercato dell'energia con alcune variazioni in funzione della area geografica di ubicazione**

Il GSE renderà disponibili al Referente, attraverso il portale informatico, “i dati e le grandezze energetiche di ogni singolo punto di connessione afferente alla configurazione utilizzate per la valorizzazione dei contributi spettanti

La comunità energetica rinnovabile è una configurazione che deve includere almeno due membri o soci che assumono la qualità di clienti finali e/o produttori, e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione.

In primo luogo è importante ricordare che la CER può operare in una **zona di mercato elettrico**

<https://www.mercatoelettrico.org/it/mercati/mercatoelettrico/Zone.aspx>

Per l'accesso alla tariffa incentivante si dovrà considerare: **la ubicazione della cabina primaria e i POD ad essa afferenti**

<https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie>

LE COMUNITA' ENERGETICHE: come iniziare

Una stessa Comunità energetica, inoltre, può costituire diverse configurazioni ovvero disporre di più impianti o unità produttive purché siano inviate richieste separate per accedere al servizio per l'autoconsumo diffuso come disciplinato dal GSE nelle Regole operative.

Per il riconoscimento della Comunità energetica rinnovabile come soggetto destinatario delle forme di incentivo è che la stessa sia proprietaria o abbia la disponibilità ed il controllo di tutti gli impianti di produzione inseriti nella configurazione

Sarà necessario avviare un complesso iter con il coinvolgimento di diversi attori e dunque:

selezionare preliminarmente i soggetti che ne faranno parte;

individuare la forma giuridica più adatta in base alla natura ed eterogeneità di tali soggetti;

predisporre gli atti costitutivi e il regolamento per il suo corretto funzionamento;

realizzare la struttura e selezionare il partner tecnico.

In caso di presenza di comunità energetica partecipata e/o avviata da soggetti pubblici (esempio gli Enti locali), dovranno essere rispettate non solo le norme specifiche sulla CER ma anche quelle che disciplinano i procedimenti di scelta dei contraenti privati da parte della Amministrazione (Codice dei contratti pubblici) ed anche tutta la disciplina sulla partecipazione dei soggetti pubblici in organismi societari.

CARATTERIZZAZIONE DI UNA CER: art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 199 del 2021

- un **soggetto giuridico autonomo**

Si tratterà ovviamente di un soggetto giuridico **collettivo** essendo per definizione e natura una **comunità**. Sarà dunque un **ente collettivo partecipato, con o senza personalità giuridica ma con soggettività giuridica** ossia con la capacità di essere titolare di situazioni giuridiche soggettive in modo autonomo rispetto a quello dei membri o componenti, dotato di un'organizzazione e di propri organi.

- l'esercizio dei poteri di controllo fa capo **esclusivamente** a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) che sono **situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;**

L'articolo 47, comma 1, lettera c) del D.L. n. 13 del 2023 modifica l'articolo 31 del D.Lgs. n. 199 del 2021, in tema di **comunità energetiche rinnovabili** includendo tra i soggetti a cui fa capo l'esercizio dei poteri di controllo, **le associazioni con personalità giuridica di diritto privato situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti da fonti rinnovabili.**

- per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile **non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;**

Come chiarito dal GSE nelle regole operative si deve considerare il codice ATECO prevalente dell'impresa che deve essere diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00.

- la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è **aperta** a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui sopra.

Il soggetto giuridico CER non deve avere **lo scopo di lucro quale scopo principale.**

DUNQUE NON POTRANNO ESSERE UTILIZZATE LE CONFIGURAZIONI GIURIDICHE A PREVALENTE SCOPO DI LUCRO (società di persone e di capitali) e dovranno essere utilizzati i moduli associativi che hanno o possono avere uno scopo principale diverso dal lucro.

ATTENZIONE: non è scopo di lucro quello di dare un beneficio ai singoli partecipanti sotto forma di un risparmio di spesa, proporzionale alla propria capacità di consumo e non sotto forma di remunerazione dell'investimento in partecipazione.

Il Decreto MASE e le Regole operative del GSE prevedono che le CER assicurino, **mediante esplicita previsione statutaria o pattuizione privatistica**, l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione, **sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.**

I valori soglia dell'energia elettrica condivisa incentivabile espressi in percentuale sono i seguenti:

- a. nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%;**
- b. nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%;**

La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE su base annuale, rapportando il valore dell'energia elettrica condivisa incentivata al valore dell'energia immessa in rete da impianti incentivati.

Il GSE provvederà a erogare gli importi spettanti, specificandone la natura contabile e fornendo al soggetto Referente tutte le informazioni necessarie al fine di adempiere agli obblighi previsti dal Decreto CACER

Nel rispetto delle finalità delineate la comunità può:

- produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri
- promuovere interventi integrati di domotica,
- Effettuare interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.

Le comunità energetiche possono comunque svolgere altre attività economiche, quand'anche queste ultime non fossero connesse o strumentali alle loro imprese energetiche caratterizzanti.

Si può prevedere nell'atto costitutivo l'esercizio esclusivo di attività energetiche oppure qualsiasi altra attività economica utile al territorio di riferimento.


SOGGETTI DI DIRITTO AUTONOMO

associazioni
riconosciute o
non riconosciute

fondazioni di
partecipazione

imprese sociali

moduli
cooperativi



GSE definisce il produttore come:

“l’intestatario dell’officina elettrica di produzione o del codice ditta dell’impianto, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione, ove previste. Il produttore è anche firmatario del regolamento di esercizio dell’impianto” precisando che “nella stessa configurazione possono essere presenti più produttori diversi tra di loro.”

La Delibera ARERA n. 727/2022/R/EEL, nel dettare le norme di attuazione del d.lgs. 199 del 2021 attraverso il Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso (TIAD) come modificato dalla deliberazione n. 15/2024/R/EEL., ha chiarito che i produttori possono anche essere soggetti terzi purché gli impianti di produzione siano nella disponibilità della CER secondo la definizione chiarita anche dal GSE nelle Regole operative.

Produttori non membri o soci della comunità:

Possono conferire mandato al referente della CER affinché l'energia elettrica dei loro impianti venga conteggiata nell'energia condivisa, fermo restando il rispetto di quanto disposto espressamente dal GSE nelle regole operative.

I produttori terzi possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica non essendo soci della Comunità

GSE definisce il cliente finale come:

“il soggetto che preleva l’energia elettrica dalla rete, per la quota di proprio uso finale, al fine di alimentare i carichi sottesi all’unità di consumo di cui ha la disponibilità. Coincide, pertanto, con il titolare del punto di connessione che alimenta l’unità di consumo ed è l’intestatario della bolletta elettrica. Per la verifica della titolarità del punto di connessione si fa riferimento ai dati anagrafici riportati nel Registro Centrale Ufficiale (RCU) del Sistema Informativo Integrato (SII) di Acquirente Unico S.p.A

GSE definisce il referente come:

il soggetto cui è demandata la gestione della richiesta di accesso al servizio ed è il responsabile del trattamento dei dati e la controparte del contratto sottoscritto con il GSE. Tale soggetto è,, dunque il destinatario delle comunicazioni e delle fatture emesse dal GSE per i costi amministrativi da esso sostenuti ed emette le fatture al GSE per il pagamento degli incentivi provvedendo all'incasso per conto della Comunità energetica assicurando una informativa completa, adeguata e preventiva a tutti i membri in ordine ai benefici a loro spettanti

Corrisponde al rappresentante legale della CER o a un altro soggetto con il quale la Comunità abbia concluso un contratto di mandato senza rappresentanza, di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 1, comma primo, lett. *hh*) del TIAD

Schema del mandato al referente della CER è reperibile sul sito www.gse.it.

Elementi comuni a prescindere dalla forma giuridica

Oggetto sociale prevalente: fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;

Disciplina relativa ai membri o soci che esercitano poteri di controllo, i quali possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del d.lgs. 199 del 2021, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;

Elementi comuni a prescindere dalla forma giuridica

la previsione a detta della quale CER deve essere un soggetto giuridico autonomo ma con partecipazione **aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano piccole e medie imprese e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);**

la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità deve essere compatibile con il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;

la previsione in capo ai membri o soci del diritto di uscire in ogni momento dalla Comunità fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, che siano stati concordati contrattualmente anche per far fronte agli investimenti;

Elementi comuni a prescindere dalla forma giuridica

la individuazione del soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa

la previsione che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale nell'Appendice B delle Regole operative del GSE, dovrà essere destinato unicamente ai consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Art. 1 comma 376 della Legge n. 208 del 2015 organismi che “nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”.

Si tratta di una **qualifica** come si evince dal disposto dell’art. 1 comma 377 della citata Legge n. 208 del 2015 allorquando prevede che “le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina”.

Assenza di uno scopo di lucro prevalente e dalla previsione nell’oggetto sociale di un “beneficio comune” che in applicazione dell’art. 1 comma 378 lett. a) della Legge n. 208 del 2015 è inteso come **“il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie”**.

Qualifica introdotta dall'art. 40, comma primo del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117)

Volontà di agire “senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” (art. 1, comma primo del Codice del terzo settore).

A'art. 3 del d.Lgs. n. 117 del 2017 “l'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio” per cui può agire con metodo lucrativo purché vengano reinvestite le risorse generate.

L'impresa sociale, in caso si classifichi come ente del terzo settore, deve essere iscritta in una apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), ovvero in caso di forma societaria nel Registro delle imprese.

Art 2247 c.c. prevede che “con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di attività economica allo scopo di dividerne gli utili”

Scopo lucrativo come causa tipica per cui vengono costituite assumendo come oggetto lo svolgimento di una o più attività economiche a contenuto patrimoniale volte alla produzione o allo scambio di beni o servizi per conseguire guadagni (cd. lucro oggettivo) da suddividere tra i soci (lucro soggettivo).

Per l'utilizzo della forma giuridica delle società lucrative si potrebbe creare una CER con la qualifica di impresa sociale in coerenza con il disposto dell'art. 3 del d.lgs. n. 112 del 2017 (assenza dello scopo di lucro) ove prevede che **“salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 16, l'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto (...)”**.

Disciplinate nel Libro primo, Titolo II del codice civile

Soggetti collettivi senza una finalità di stampo lucrativo

Possono avere personalità giuridica se assumono la forma delle associazioni riconosciute oppure non acquisire la personalità giuridica nella forma delle associazioni non riconosciute.

La personalità giuridica è legata alla cd. autonomia patrimoniale rispetto a quello dei singoli membri o associati che, pertanto, non dovranno rispondere delle obbligazioni assunte dalla associazione.

Le associazioni prive di personalità giuridica, invece, sono dotate di autonomia patrimoniale cd. imperfetta e le obbligazioni assunte dall'organizzazione producono effetti anche sul patrimonio delle persone che hanno agito in suo nome e per suo conto.

Codice del Terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117 del 2017

All'art. 4, considera come Enti del terzo settore (ETS) le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

La CER in forma della “associazione di promozione sociale” con personalità giuridica dotandosi di un patrimonio minimo netto di 15.000 euro.

LIMITI IN CASO DI CER MISTA

Art. 3 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. n. 175 del 2016

“1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.”

Il consorzio è un contratto disciplinato dall'art. 2602 del Codice civile a mezzo del quale due o più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina ovvero lo svolgimento di determinate fasi dell'impresa.

Il consorzio, è una forma di coordinamento di attività comuni delle imprese che ne fanno parte.

Si distingue dalla società consortile di cui all'art. 2615 ter del Codice civile ai sensi del quale “le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602”.

Infatti, le società consortili sono considerate vere e proprie società commerciali

Art. 2, comma secondo e l'art. 17 della Legge 21 maggio 1981, n. 240 (la c.d. legge De Cocci)

ammettono la possibilità di costituire consorzi misti solo qualora tale partecipazione di soggetti “terzi” sia strumentale alla realizzazione dello scopo del consorzio e vi sia espressamente previsto all'interno dello statuto il divieto di distribuzione degli utili.

Definite dall'art. 2511 c.c. come “società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice”.

Possono assumere la forma della responsabilità limitata o per azioni.

Possono essere a mutualità prevalente o a mutualità non prevalente nelle quali ultime lo scopo è quello di fornire beni o servizi o occasioni di lavoro ai membri a delle condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato.

Presenza nello statuto di clausole che limitano la distribuzione di utili e riserve ai soci cooperatori (art. 2514 c.c.)

Obbligo di svolgere l'attività prevalentemente a favore dei soci, o utilizzare in prevalenza le prestazioni lavorative dei soci o beni o servizi apportati dagli stessi

Le variazioni del numero e delle persone dei soci, con le conseguenti variazioni del capitale sociale non comportano modificazioni dell'atto costitutivo

Per quanto concerne lo scopo della CER COOPERATIVA

Si possono prevedere scambi mutualistici differenti

Art. 2513, comma secondo del codice civile ove si legge che “quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti”.

Art. 2512 comma primo n. 3 c.c.

La cooperativa svolge le sue attività anche grazie agli “apporti di beni o servizi da parte dei soci” come previsto dall’art. 2512, comma primo, n. 3 del Codice civile come del resto avviene agevolmente nell’ambito di una Comunità energetica rinnovabile.

Art. 2526, comma primo del Codice civile “può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni”

Copertura finanziaria.

Obiettivo: vantaggio a favore di una comunità alla quale i soci appartengono.

La cooperativa di comunità si caratterizza per una governance aperta e democratica in grado di coinvolgere potenzialmente tutti i membri della comunità siano esse persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e si può qualificare ulteriormente come impresa sociale con conseguente applicazione della disciplina degli enti del terzo settore.

Genus delle fondazioni tipiche

Ente non lucrativo caratterizzato dalla autonomia rispetto ai fondatori e con una dotazione patrimoniale volta al perseguimento dello scopo non lucrativo

Presenta caratteri del modello tradizionale della fondazione (c.d. elemento patrimoniale) ed elementi di carattere associativo (c.d. elemento personale), quali la pluralità di soci fondatori e la possibilità di ingresso successivo di ulteriori soci.

Art. 1332 codice civile allorquando prevede che “se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari”.

Art. 22, comma quarto del D.Lgs. n. 117 del 2017, se la fondazione rientra tra gli Enti del Terzo Settore per la sua costituzione è necessario l'atto pubblico e potrà essere iscritta nella sezione del Registro unico "altri enti del terzo settore", con possibilità di assumere la personalità giuridica dotandosi di un patrimonio netto di almeno 30.000 euro.

Presenza di una pluralità di fondatori e di partecipanti che possono contribuire attraverso un apporto non necessariamente economico ma volto al raggiungimento dello scopo per cui viene costituita;

Rispetto del principio di partecipazione attiva alla sua gestione da parte dei fondatori o partecipanti;

Organizzata prevedendo una pluralità di organi che garantiscano la partecipazione attiva di tutti gli aderenti alla gestione

Formazione progressiva del suo patrimonio in quanto la dotazione iniziale deve essere aperta ad incrementi conseguenti ad adesioni successive da parte di soggetti ulteriori rispetto ai suoi soci fondatori.

CER fondazione di partecipazione

Conferimento al patrimonio da parte dei membri di denaro, beni o diritti, secondo le modalità stabilite dallo statuto che potrà prevedere anche conferimenti simbolici per permettere alle categorie socio-consumatore - vulnerabile di partecipare alla fondazione in coerenza con il principio della c.d. “partecipazione aperta”



<i>Modello giuridico</i>	<i>Caratteristiche</i>	<i>Vantaggi</i>	<i>Svantaggi</i>
Società benefit	Non una forma giuridica autonoma, ma una qualifica. Persegue finalità economiche e sociali in modo responsabile e trasparente.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Flessibilità di applicazione in vari tipi societari ▪ Focus su benefici comuni (sociali, ambientali) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non è una forma giuridica autonoma ▪ Potrebbe richiedere modifiche sostanziali agli statuti societari per garantire gli scopi sociali
Impresa sociale	Soggetto giuridico che agisce senza scopo di lucro per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finalità sociali chiara ▪ Possibilità di reinvestire gli utili per lo sviluppo dell'attività statutaria 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Limitazioni nella distribuzione degli utili ▪ Maggiori complessità normative per la gestione
Associazioni	Organizzazione collettiva senza scopo di lucro. Può avere o meno personalità giuridica.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facilità di costituzione ▪ Costi di gestione contenuti ▪ Flessibilità nella gestione della partecipazione 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Limitata capacità finanziaria e di conduzione ▪ Non adatta per progetti complessi o grandi CER
Cooperative	Società a capitale variabile con scopo mutualistico. Può assumere la forma di responsabilità limitata o per azioni.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adatta per la gestione di CER ▪ Partecipazione democratica e mutualistica ▪ Capacità di attrarre risorse finanziarie 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Numero minimo di soci necessario ▪ Governance complessa ▪ Potrebbe richiedere molto tempo per la costituzione
Consorzi e Società Consortili	Organizzazione comune tra imprenditori per lo svolgimento di fasi dell'impresa.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Struttura adatta alla cooperazione tra imprese ▪ Possibilità di coordinare attività condivise 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non sempre compatibile con la partecipazione aperta tipica delle CER ▪ Complessità nella gestione organizzativa
Fondazioni di Partecipazioni	Modello misto tra fondazione e associazione, caratterizzato dalla pluralità di fondatori e da una gestione patrimoniale.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Governance stabile ▪ Costi di gestione più contenuti rispetto a società commerciali ▪ Adatta a progetti di pubblica utilità 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdita di controllo del patrimonio una volta costituita la fondazione ▪ Soggetta a controllo amministrativo esterno

ESEMPIO CER ASSOCIAZIONE

Articolo X - Associati

Sono Associati dell'associazione tutte le persone fisiche e i soggetti di diritto o Enti che ai sensi e nei limiti di legge possono essere membri di una Comunità energetica rinnovabile.

La CER si basa sulla partecipazione libera e volontaria di persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali, amministrazioni ed autorità locali (ivi incluse le amministrazioni comunali), enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale ed associazioni di diritto privato che siano titolari di una utenza per l'approvvigionamento della energia elettrica con punto di connessione ("POD") ubicata all'interno dell'ambito di operatività della Associazione identificata con l'Area di mercato.

ESEMPIO CER ASSOCIAZIONE

Articolo X - Associati

Non è consentita la partecipazione:

- a) ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del d.lgs. n. 36/2023;
- b) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011;
- c) a imprese, enti ed organizzazioni che abbiano un oggetto sociale o finalità statutarie incompatibili con quelle della Associazione.

ESEMPIO CER ASSOCIAZIONE

Articolo X - Associati

Le persone fisiche ed i soggetti giuridici che possiedano i requisiti per la partecipazione alla CER possono aderirvi, acquisendo, rispettivamente, la qualifica di Produttori o Consumatori sulla base dei seguenti criteri:

- a) sono Produttori i soggetti che hanno la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ubicati nell'area di mercato sottesa alla medesima cabina primaria in cui opera la Associazione e che attribuiscono alla CER la disponibilità di questi impianti al fine di condividere l'energia prodotta nelle forme incentivate al fine di maturare la tariffa incentivante prevista dalla normativa vigente;
- b) sono Consumatori i soggetti titolari di un punto di prelievo di energia elettrica sotteso alla cabina primaria dell'area in cui opera la Associazione e che condividono i consumi di energia elettrica all'interno della Comunità energetica rinnovabile, ma che non partecipano alla configurazione di autoconsumo con impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

ESEMPIO CER ASSOCIAZIONE

Articolo X - Associati

Per l'adesione nella categoria dei Produttori, è necessario che l'interessato dimostri di avere la disponibilità di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili entrato in esercizio successivamente alla data di costituzione della CER o un impianto progettato e realizzato sin dall'origine per essere incluso nella CER mentre per l'adesione nella categoria dei Consumatori, è necessario che l'interessato dimostri di essere titolare di uno o più POD sotteso alla medesima cabina primaria della configurazione.

Ai sensi delle Regole Operative GSE, posso far parte dell'associazione anche soggetti non clienti finali, i quali non rileveranno per la configurazione tecnica.

ESEMPIO CER ASSOCIAZIONE

Articolo X - Associati

Per l'adesione nella categoria dei Produttori, è necessario che l'interessato dimostri di avere la disponibilità di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili entrato in esercizio successivamente alla data di costituzione della CER o un impianto progettato e realizzato sin dall'origine per essere incluso nella CER mentre per l'adesione nella categoria dei Consumatori, è necessario che l'interessato dimostri di essere titolare di uno o più POD sotteso alla medesima cabina primaria della configurazione.

Ai sensi delle Regole Operative GSE, posso far parte dell'associazione anche soggetti non clienti finali, i quali non rileveranno per la configurazione tecnica.

Possono essere ammessi associati sostenitori ovvero persone fisiche e giuridiche che partecipano all'associazione per sostenerne le finalità, escluse comunque grandi imprese e imprese la cui partecipazione alla comunità costituisca l'attività commerciale e industriale principale. Gli Associati Sostenitori possono partecipare ai servizi dell'Associazione che non siano riservati ai consumatori o produttori secondo le regole stabilite nel rispetto del presente statuto,

ESEMPIO CER ASSOCIAZIONE

Articolo X – Associati

L'adesione all'Associazione, nel rispetto dei requisiti, se non diversamente stabilito dall'Organo di Amministrazione, è gratuita. È facoltà dell'Organo di Amministrazione prevedere una quota associativa volta alla copertura dei costi di funzionamento dell'Associazione ed eventualmente gli investimenti della stessa.

ESEMPIO CER ASSOCIAZIONE

Articolo X – Associati

Gli Associati, con l'adesione all'Associazione, conferiscono mandato a quest'ultima quale referente ai fini della costituzione e gestione della Comunità Energetica Rinnovabile, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D. Lgs. n. 199 del 2021. Pertanto, l'Associazione, nella persona del suo legale rappresentante, è individuata quale soggetto delegato delle configurazioni responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e quale referente delle configurazioni. L'Associazione, tramite il Consiglio Direttivo, può demandare il ruolo di delegato e il ruolo di referente a un soggetto terzo, a condizione che il mandato sia conforme alla normativa di riferimento e in particolare alle regole operative del GSE.

ESEMPIO CER ASSOCIAZIONE

Articolo X – Associati

L'Associazione assicura, tramite il Consiglio Direttivo, che gli Associati, in qualità di consumatori finali, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art. 4 del Decreto MASE 414 del 07/12/2023, anche tramite il referente mandatario nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto diverso dall'Associazione.

ESEMPIO CER ASSOCIAZIONE

Articolo X – Associati

Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa deve:

- presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, sulla quale decide l'Organo di Amministrazione, il quale è tenuto a comunicare in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all'aspirante Associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione come specificato di seguito. La valutazione dell'Organo di Amministrazione è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione;
- avere i requisiti di cui alle norme di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e in particolare degli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. n. 199 del 2021 e le relative disposizioni applicative per essere membri della comunità energetica.

ESEMPIO CER ASSOCIAZIONE

Articolo X – Associati

- fornire i dati necessari per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e dare mandato all'Associazione per la costituzione e gestione della Comunità Energetica Rinnovabile, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs n. 199 del 2021;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e i regolamenti adottati.

ESEMPIO CER ASSOCIAZIONE

Articolo X – Associati

La valutazione dell'Organo di Amministrazione è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione e su quanto necessario a garantire la effettività dell'azione delle configurazioni dell'Associazione quale comunità energetica rinnovabile nel fornire i benefici previsti.

L'ammissione quale Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di Associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. Il numero degli Associati è illimitato.

Sulla domanda di ammissione decide l'Organo di Amministrazione e dell'eventuale rigetto motivato è data comunicazione entro 60 giorni dal ricevimento della domanda all'interessato, il quale può proporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione all'Assemblea degli Associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione dell'Organo di Amministrazione.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli Associati.

ESEMPIO CER ASSOCIAZIONE

Diritti degli Associati

Tutti gli Associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Ciascun Associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali

ESEMPIO CER ASSOCIAZIONE

Doveri degli Associati

- rispettare il presente Statuto e i regolamenti interni;
- versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di Amministrazione
- versare i contributi straordinari eventualmente disposti dall'Organo di Amministrazione.

Con l'adesione alla Associazione i membri conferiscono alla stessa mandato irrevocabile fino a quando duri la loro partecipazione alla configurazione di autoconsumo:

- a) a provvedere a tutti gli atti e adempimenti necessari ai fini dell'ottenimento, da parte del GSE dei benefici previsti per la valorizzazione e l'incentivazione dell'energia condivisa individuando unicamente nella Associazione il soggetto responsabile dell'immissione in rete e della valorizzazione economica dell'energia elettrica degli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell'energia elettrica condivisa;

ESEMPIO CER ASSOCIAZIONE

Doveri degli Associati

b) a ripartire l'energia elettrica condivisa e il relativo valore economico secondo i dati del distributore locale, a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE.

ESEMPIO CER ASSOCIAZIONE

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117 del 2017. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ESEMPIO CER FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Articolo X – Finalità e attività di interesse generale

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue l'obiettivo di svolgere a vantaggio delle Comunità locali del proprio Ambito territoriale attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 117/2017, in particolare nel settore della salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo.

In particolare, le attività della Fondazione sono orientate prevalentemente a procurare benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera, promuovendo l'installazione di impianti di produzione di energia a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici per i suoi membri.

ESEMPIO CER FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Articolo X – Finalità e attività di interesse generale

La Fondazione promuove:

la tutela dell'ambiente e la transizione energetica;

la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, anche mediante la realizzazione di nuovi impianti sottesi alla medesima cabina primaria;

la produzione, la distribuzione, la trasmissione, lo scambio, la fornitura, il consumo, l'aggregazione, l'accumulo e la cessione di energia derivante da fonti rinnovabili;

l'autosufficienza energetica;

il contrasto alla povertà energetica;

il risparmio energetico, la riduzione dei prelievi energetici dalla rete nazionale e la riduzione dei costi energetici;

il reimpiego dell'energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, e non auto-consumata, a beneficio dei membri della Fondazione.

Articolo X – Finalità e attività di interesse generale

Per il raggiungimento di tali obiettivi, la Fondazione esercita, esemplificativamente, una o più delle seguenti attività:

- l) implementazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili entro l'area di mercato ai sensi delle disposizioni del d.lgs. n. 199/2021 e dei provvedimenti di attuazione del medesimo;
- m) organizzazione della condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione rientranti nella Comunità Energetica rinnovabile;
- n) gestione dei rapporti con il GSE;
- o) monitoraggio della produzione e dei consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;
- p) accesso agli incentivi e ai rimborsi connessi alla condivisione di energia nell'ambito della Comunità Energetica nel perimetro della cabina primaria;
- q) accesso a incentivi e contributi erogati a livello locale, nazionale o europeo per investimenti ed attività connessi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o alla transizione energetica;
- r) produzione, consumo, immagazzinamento e vendita dell'energia elettrica rinnovabile, anche mediante accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;

Articolo X – Finalità e attività di interesse generale

Per il raggiungimento di tali obiettivi, la Fondazione esercita, esemplificativamente, una o più delle seguenti attività:

- s) svolgimento di tutte le attività ed erogazione di tutti i servizi previsti dall'articolo 31, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 199/2021, nonché ogni altro servizio o attività che le CER possono svolgere secondo le prescrizioni normative e tecniche;
- t) supporto nella attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- u) promozione dell'attività della Fondazione anche attraverso eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- v) organizzazione di convegni, studi, campagne di sensibilizzazione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili e su un consumo consapevole dell'energia.

Articolo X – Finalità e attività di interesse generale

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 107 del 3 maggio 2021, ogni altra attività ritenuta utile al perseguimento degli scopi sociali ed in particolare attività strumentali rispetto a quelle elencate sopra previa individuazione da parte del Consiglio di amministrazione che dovrà valutarne la compatibilità con le prescrizioni normative, tecniche e regolamentari in materia di Comunità energetiche rinnovabili.

Articolo X – Fondatori

Hanno la qualifica di Fondatori i soggetti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione, apportando le risorse economiche, umane e strumentali necessarie al suo funzionamento. L'acquisto ed il mantenimento della qualifica di Fondatori sono consentiti soltanto a soggetti che, a norma dell'art. 31, comma primo, lett. b), possano esercitare i poteri di controllo sulle CER.

L'Assemblea dei Fondatori, deliberando a maggioranza assoluta, può attribuire la qualifica di Fondatori:

- a) ad altri Comuni ed Amministrazioni locali aventi sede del perimetro della medesima Cabina primaria in cui opera la Fondazione;
- b) ad altri soggetti pubblici o privati con sede nel perimetro della medesima cabina primaria in cui opera la Fondazione e che si sono particolarmente distinti per il supporto alla Fondazione o per l'impegno nelle sue attività.

Articolo X – Fondatori

Ai Fondatori spettano, rispettivamente, anche i diritti dei Produttori e dei Consumatori a seconda che partecipino alla configurazione di autoconsumo della CER apportando o meno impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nella loro disponibilità.

REGOLAMENTO SULL'ADESIONE ALLA CONFIGURAZIONE DI AUTOCONSUMO E SULLA DESTINAZIONE DEGLI INCENTIVI E DEI PROVENTI DELLE ATTIVITÀ

Titolo I – Adesione alla CER e recesso

Art. 1 – Requisiti per l'adesione

1.1. L'adesione alla CER è aperta a tutti i clienti finali che appartengano ad una delle categorie di soggetti indicate all'art. 31, co. 1 d.lgs. n. 199/2021, con espressa esclusione di soggetti imprenditoriali qualificabili come Grandi Imprese ai sensi della normativa vigente, che abbiano la residenza, il domicilio, una sede o unità locale nel territorio di uno dei comuni costituenti l'Ambito Territoriale della CER, come definito dallo Statuto.

1.2. Per l'adesione nella categoria dei Produttori, è necessario che l'interessato dimostri di possedere un impianto fotovoltaico entrato in esercizio successivamente alla data di costituzione della CER o un impianto progettato e realizzato sin dall'origine per essere incluso nella CER.

REGOLAMENTO SULL'ADESIONE ALLA CONFIGURAZIONE DI AUTOCONSUMO E SULLA DESTINAZIONE DEGLI INCENTIVI E DEI PROVENTI DELLE ATTIVITÀ

Titolo I – Adesione alla CER e recesso

Art. 2 – Requisiti della domanda di adesione

2.1. La domanda di adesione alla CER è presentata dall'interessato al Consiglio di amministrazione.

2.2. Nel caso in cui il soggetto richieda l'adesione come "Ordinario", il Consiglio di amministrazione verifica il possesso dei requisiti soggettivi per l'adesione alla CER previsti dalla legge o dallo Statuto. L'interessato deve allegare all'istanza di partecipazione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 attestante l'assenza delle cause di incompatibilità. Il Consiglio di amministrazione può inoltre richiedere documentazione integrativa a comprova del possesso dei requisiti.

REGOLAMENTO SULL'ADESIONE ALLA CONFIGURAZIONE DI AUTOCONSUMO E SULLA DESTINAZIONE DEGLI INCENTIVI E DEI PROVENTI DELLE ATTIVITÀ

Titolo I – Adesione alla CER e recesso

Art. 2 – Requisiti della domanda di adesione

2.3. Nel caso in cui il soggetto richieda l'adesione come “Produttore” o “Consumatore” in relazione ad una configurazione di autoconsumo costituita dalla CER, l'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti soggettivi;
- b) l'indicazione del POD o dei POD dei quali l'interessato è titolare, unitamente alla documentazione utile a stimare i consumi di energia elettrica per fasce orarie su base annuale (es. le fatture di fornitura dell'energia elettrica degli ultimi 12 mesi, i dati forniti dal distributore di energia elettrica con indicazione dei consumi per fasce orarie, ore o quarti d'ora);
- c) la documentazione richiesta dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per l'inserimento del POD nella configurazione di autoconsumo, come dettagliatamente riportata nella domanda di adesione;

REGOLAMENTO SULL'ADESIONE ALLA CONFIGURAZIONE DI AUTOCONSUMO E SULLA DESTINAZIONE DEGLI INCENTIVI E DEI PROVENTI DELLE ATTIVITÀ

Titolo I – Adesione alla CER e recesso

Art. 2 – Requisiti della domanda di adesione

d) nel caso di Produttori:

le schede relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili possedute, recanti le informazioni su: tipologia, potenza, anno di installazione, eventuali incentivi o contributi fruiti per l'installazione, producibilità dell'impianto determinata con l'utilizzo dell'applicativo PVGIS (https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/) o altra modalità che sarà indicata nella domanda di adesione;

per gli impianti già in esercizio nell'anno precedente la domanda di adesione: i dati relativi al consumo di energia elettrica dei precedenti tre anni, ricavati dalle statistiche fornite dal distributore di energia elettrica, nonché le informazioni relative alla quota di energia autoconsumata;

una copia sottoscritta del contratto di attribuzione della disponibilità degli impianti alla CER;

REGOLAMENTO SULL'ADESIONE ALLA CONFIGURAZIONE DI AUTOCONSUMO E SULLA DESTINAZIONE DEGLI INCENTIVI E DEI PROVENTI DELLE ATTIVITÀ

Titolo I – Adesione alla CER e recesso

Art. 2 – Requisiti della domanda di adesione

e) per le persone fisiche appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

ISEE familiare inferiore a 15.000 annui o inferiore a 30.000 annui in presenza di 4 o più figli minori; oppure

nucleo familiare composto da persone di età superiore a 75 anni percettori di pensione minima o sociale; oppure

presenza all'interno del nucleo familiare di persone in condizioni di salute precarie che utilizzano apparecchiature “salvavita”;

REGOLAMENTO SULL'ADESIONE ALLA CONFIGURAZIONE DI AUTOCONSUMO E SULLA DESTINAZIONE DEGLI INCENTIVI E DEI PROVENTI DELLE ATTIVITÀ

Titolo I – Adesione alla CER e recesso

Art. 2 – Requisiti della domanda di adesione

f) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:

statuto o atto costitutivo e una visura camerale aggiornata;

una relazione sulla natura dell'ente e sulle finalità perseguite, con particolare riferimento alle attività di interesse sociale promosse dal soggetto

g) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che l'interessato non versa in alcuna delle cause che, ai sensi del d.m. 414 del 7.12.2023 e delle disposizioni attuative, impediscano l'accesso alla tariffa incentivante ivi disciplinata.

REGOLAMENTO SULL'ADESIONE ALLA CONFIGURAZIONE DI AUTOCONSUMO E SULLA DESTINAZIONE DEGLI INCENTIVI E DEI PROVENTI DELLE ATTIVITÀ

Titolo I – Adesione alla CER e recesso

Contestualmente all'ammissione nella CER, il Consiglio di amministrazione attribuisce al Socio un Coefficiente di Partecipazione alla CER.

Per il Partecipante appartenente alla categoria di Produttore il Coefficiente di Partecipazione del Produttore (CPP) viene determinato in funzione del contributo offerto dal Partecipante alla produzione di energia rinnovabile per la condivisione nell'ambito della CER

Per il Partecipante appartenente alla categoria di Consumatore il Coefficiente di Partecipazione del Consumatore (CPC) viene determinato in funzione del contributo offerto dal Socio al consumo dell'energia rinnovabile condivisa nell'ambito della CER secondo la seguente formula...

REGOLAMENTO SULL'ADESIONE ALLA CONFIGURAZIONE DI AUTOCONSUMO E SULLA DESTINAZIONE DEGLI INCENTIVI E DEI PROVENTI DELLE ATTIVITÀ

Titolo I – Adesione alla CER e recesso

Il recesso dalla CER deve essere comunicato mediante lettera raccomandata, messaggio PEC o consegna a mano al Presidente. Entro i successivi trenta giorni il Presidente provvede al compimento degli atti necessari a dissociare il partecipante receduto dalla CER.

Il recesso dalla CER non esonera dal pagamento della quota annuale o dall'adempimento degli obblighi assunti nei confronti della CER. In particolare, i membri che avevano aderito ad una configurazione di autoconsumo, impegnandosi a farne parte per un certo periodo, restano obbligati a corrispondere eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

REGOLAMENTO SULL'ADESIONE ALLA CONFIGURAZIONE DI AUTOCONSUMO E SULLA DESTINAZIONE DEGLI INCENTIVI E DEI PROVENTI DELLE ATTIVITÀ

I ricavi generati dalla CER sono destinati:

1. alla restituzione dei finanziamenti ottenuti e dei costi sostenuti dai Fondatori per la costituzione della CER, in misura massima pari al 20% per anno;
2. alla copertura dei costi di funzionamento della CER;
3. all'ammortamento degli investimenti sostenuti per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di proprietà della CER o di altri impianti e infrastrutture di proprietà della CER, sulla base del piano di ammortamento previsto o, nel caso di impianti di proprietà di terzi, al pagamento dei canoni per il godimento degli impianti;

REGOLAMENTO SULL'ADESIONE ALLA CONFIGURAZIONE DI AUTOCONSUMO E SULLA DESTINAZIONE DEGLI INCENTIVI E DEI PROVENTI DELLE ATTIVITÀ

I ricavi generati dalla CER sono destinati:

4. agli accantonamenti deliberati dagli Organi della Fondazione o previsti dallo Statuto;
5. alla realizzazione attività di interesse generale, volte a realizzare benefici ambientali, economici e sociali a vantaggio dei membri della CER e delle rispettive Comunità locali;
6. alla realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale;
7. alla restituzione degli incentivi corrisposti per la condivisione dell'energia elettrica tra i membri della CER.

GRAZIE

